



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

Norme di funzionamento della Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Ambientali

INDICE

- Articolo 1 - *Oggetto e finalità del regolamento*
- Articolo 2 - *Composizione della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali*
- Articolo 3 - *Funzioni della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali*
- Articolo 4 - *Compiti della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali*
- Articolo 5 - *Compiti del presidente*
- Articolo 6 - *Compiti dei componenti della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali*
- Articolo 7 - *Compiti della segreteria*
- Articolo 8 - *Organizzazione e funzionamento della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali*
- Articolo 9 - *Riunioni della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali*
- Articolo 10 - *Regolamentazione delle sedute*
- Articolo 11 - *Supplenze*
- Articolo 12 - *Partecipazione alle sedute di conferenze di servizi*
- Articolo 13 - *Dimissioni e sostituzione dei componenti*
- Articolo 14 - *Decadenza dall'incarico*
- Articolo 15 - *Revoca dell'incarico*
- Articolo 16 - *Doveri comportamentali e norme deontologiche*
- Articolo 17 - *Inconferibilità, incompatibilità e conflitto d'interessi*
- Articolo 18 - *Compenso per i componenti*
- Articolo 17 - *abrogazioni*
- Articolo 18 - *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale delegate dalla Regione Puglia con LL. RR. n. 30/1986, n. 17/2000, n. 17/2007, n. 3/2014, n. 31/2015, n. 9/2016, n. 26/2022 la Provincia di Barletta – Andria - Trani si avvale di una apposita Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Ambientali, successivamente indicata come Commissione, quale organo tecnico-giuridico istruttorio per la formulazione di pareri nell'ambito dei procedimenti ambientali afferenti al competente Settore provinciale.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione, istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali".

Art. 2

Composizione della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali

1. La Commissione è costituita da 9 componenti esterni all'Amministrazione Provinciale nominati con provvedimento del Presidente della Provincia sulla base degli esiti di una indagine ricognitiva finalizzata alla individuazione di candidati idonei allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, mediante avviso pubblico di selezione comparativa garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.
2. L'incarico di componente esterno della Commissione è incompatibile con qualsiasi ruolo nella Commissione Tecnica Regionale per le valutazioni ambientali. Qualora la suddetta incompatibilità si determini in epoca successiva alla nomina, l'accettazione dell'incarico nella Commissione Tecnica Regionale comporta la decadenza dall'incarico di componente esterno della Commissione provinciale.
3. Fanno parte della Commissione il Dirigente del Settore Ambiente e Rifiuti con funzioni di Presidente, nonché un funzionario in servizio con funzioni di segretario, tutti senza diritto di voto. Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, l'istruttore e/o il responsabile del procedimento della singola pratica, d'ora in avanti Referente interno, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.
4. I componenti esterni devono essere in possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza pratica e professionale nel campo ambientale e con comprovate competenze nel settore della valutazione tecnica, ambientale e del diritto ambientale. La Commissione è così ripartita:
 - N. 6 esperti in Area Ambientale e, in particolare in:
 - tutela ambientale e della biodiversità
 - analisi e tutela del suolo e del sottosuolo
 - analisi delle componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna, ecosistema)
 - analisi delle caratteristiche chimico-fisiche delle diverse matrici ambientali;
 - inquinamento e risanamento delle diverse matrici ambientali;
 - analisi e valutazione degli effetti e delle incidenze sull'ambiente naturale ed antropico delle emissioni associate agli impianti industriali ed alle infrastrutture civili lineari/puntuali;
 - N. 1 esperti in Area Economica e, in particolare, in materia di pianificazione e programmazione ed analisi economica sistematica e approccio sistemico economico;
 - N. 1 esperti nell'Area della Salute pubblica e, in particolare, nell'analisi e nella valutazione degli impatti dei progetti sulla salute umana;
 - N. 1 esperti in Area Giuridica con competenza nel diritto dell'ambiente e nel diritto amministrativo.

Art. 3

Funzioni della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali

1. La Commissione è l'organo collegiale tecnico-consulativo e fornisce il supporto tecnico-scientifico e giuridico necessario all'Autorità competente per i procedimenti contemplati dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale. La Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali svolge, altresì, funzioni di

assistenza ai fini dell'istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel corso del procedimento.

2. Ferme restando le competenze dei preposti Uffici provinciali in merito all'istruttoria amministrativa dei progetti, opere ed interventi per i quali la Provincia rilascia autorizzazioni e/o pareri e nulla osta, sulla base delle funzioni in materia ambientale delegate dalla Regione con i precitati dispositivi di legge, la Commissione è l'organo tecnico giuridico istruttorio che provvede alla formulazione di pareri tecnici di supporto allo svolgimento delle attività istruttorie in capo agli uffici del competente Settore provinciale.

Art. 4

Compiti della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali

1. I compiti della Commissione sono quelli necessari ad assolvere alle funzioni di cui all'art. 3 che, a titolo esemplificativo, comprendono:
 - a) l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, e della documentazione tecnica a corredo;
 - b) l'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo, il sottosuolo, le acque, l'aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi;
 - c) l'individuazione e proposta di condizioni ambientali per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti;
 - d) la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
 - e) l'analisi dei contenuti delle osservazioni, delle controdeduzioni e di tutta la documentazione messa a disposizione;
 - f) la formulazione di un parere specialistico motivato, di carattere obbligatorio ma non vincolante, che reca le valutazioni della Commissione in ordine ai potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione degli interventi sottoposti alla valutazione di impatto ambientale;
 - g) la formulazione, ad eventuale richiesta del Settore Ambiente provinciale, di un parere non vincolante nell'ambito degli ulteriori procedimenti ambientali contemplati dal d.lgs. n. 152/2006 nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale;
 - h) la formulazione, ad eventuale richiesta del Settore Ambiente provinciale, di un parere non vincolante nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 20, comma 1, e art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - i) attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e le valutazioni istruttorie intermedie, nell'ambito delle procedure istruttorie in capo agli uffici del competente Settore provinciale;
 - j) l'assistenza ai fini dell'istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche, anche a carattere contenzioso, che possono insorgere nel corso del procedimento;
2. Per i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale per i quali la Provincia è competente anche al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del D.lgs. 42/2004, la Commissione acquisisce preventivamente il parere non vincolante della Commissione Locale Paesaggio.

Art. 5

Compiti del presidente

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne coordina i lavori e le sedute, assicurando il buon andamento e l'osservanza del presente regolamento. Vigila sul rispetto dei doveri d'ufficio da parte dei componenti della Commissione. Vista gli atti conclusivi relativi alle attività della Commissione.
2. Il Presidente, all'avvio del procedimento, assegna l'istruttoria delle singole pratiche per la conseguente formulazione della proposta di parere alla Commissione, nominando un Referente con funzioni di relatore e coordinatore, e, qualora necessario, un eventuale gruppo istruttore di massimo 3 componenti.

3. Il Presidente, al momento dell'assegnazione della pratica o con successiva comunicazione, individua i termini per la formulazione della proposta di parere da parte del Referente e del gruppo istruttore della Commissione in base alla diversa tipologia di procedimenti.
4. Il Presidente autorizza la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione, così come quantificati dalla Segreteria.
5. Il Presidente monitora inoltre lo stato di attuazione delle procedure al fine di garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa ambientale.
6. Per le funzioni attribuitegli, il Presidente si avvale della segreteria della Commissione.
7. Il Presidente può delegare i compiti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, al funzionario in servizio con funzioni di segretario.

Art. 6

Compiti dei componenti della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali

1. I componenti della Commissione sono tenuti a:
 - assicurare la propria presenza alle riunioni della Commissione e, in caso di impedimento, a comunicare tempestivamente la propria indisponibilità secondo le disposizioni del comma 3 dell'art. 9 del Regolamento;
 - svolgere i compiti affidati ai sensi del presente regolamento con diligenza professionale secondo i principi di autonomia tecnica e intellettuale, trasparenza e qualità della prestazione;
 - osservare le tempistiche stabilite dalla normativa nello svolgimento delle proprie attività nonché le ulteriori indicazioni fornite dal Presidente della Commissione;
 - dotarsi e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale alla Segreteria della Commissione;
 - attestare, a richiesta del Presidente della Commissione, l'assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito predisponendo una apposita relazione sulle attività svolte.

Art. 7

Compiti della segreteria

1. La segreteria supporta la Commissione nell'espletamento dei compiti affidati dal presente regolamento in assolvimento delle funzioni previste dalla legge.
2. In particolare, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente, il segretario:
 - a) assiste il Presidente nelle sedute della Commissione;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle sedute della Commissione;
 - c) predispone la convocazione della Commissione e la trasmette ad ogni singolo componente, mediante posta elettronica con valore di notifica, entro 5 giorni dalla data della seduta, salvo situazioni e/o motivazioni d'urgenza;
 - d) redige e firma i verbali delle riunioni plenarie della Commissione e ne cura la conservazione agli atti con numero progressivo annuale; Il verbale, redatto in forma sintetica, deve riportare l'indicazione dei partecipanti, gli argomenti trattati, la discussione e le conclusioni a cui la Commissione è pervenuta; Il verbale può dare inoltre conto dell'intervento di eventuali soggetti terzi ai lavori della Commissione, dell'assegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell'esito delle votazioni; Il verbale deve essere approvato dai presenti nella stessa seduta;
 - e) redige i verbali delle audizioni e di altre riunioni e ne cura la conservazione;
 - f) cura le modalità di redazione e trasmissione dei verbali inerenti ai sopralluoghi autorizzati dal Presidente e ne cura la conservazione;
 - g) riceve, predispone ed invia le comunicazioni relative alle attività della Commissione;
 - h) supporta il Presidente nel monitoraggio e nella verifica del rispetto dei termini assegnati alla Commissione per l'espressione del parere di competenza;
 - i) quantifica i compensi spettanti ai componenti della Commissione previa verifica, con il Presidente, del diligente e puntuale svolgimento dell'incarico da parte di ciascun componente.

Art. 8

Organizzazione e funzionamento della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali

1. La Commissione svolge l'attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, eventualmente effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal Presidente.
2. La Commissione opera presso la struttura provinciale che svolge le funzioni di Autorità competente nei procedimenti ambientali.
3. Il Referente della Commissione, all'uopo nominato, è responsabile dell'istruttoria tecnica che si conclude con una proposta di parere - da rendere sul modello predisposto dalla Segreteria della Commissione – che viene trasmessa dal Referente almeno tre giorni prima della seduta in cui la discussione della pratica con la votazione del parere è all'ordine del giorno; In casi di motivata urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.
4. La proposta di parere costituisce il documento necessario per la discussione e decisione in merito alle questioni ambientali dell'intervento oggetto di valutazione nelle sedute della Commissione; A tal fine la proposta di parere deve riportare le considerazioni istruttorie e le eventuali proposte di condizioni ambientali/prescrizioni e/o raccomandazioni individuate dalla Commissione ai fini della valutazione degli aspetti ambientali dell'intervento e/o ai fini del rilascio dei provvedimenti ambientali contemplati dal d.lgs. n. 152/2006 nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale.
5. Qualora lo ritenga necessario e nel rispetto delle fasi procedurali scandite dalle norme di settore, anche sulla base delle osservazioni pervenute e sulle risultanze dei lavori istruttori, la Commissione formula una proposta di richiesta di integrazioni.
6. La proposta di parere in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento oggetto di valutazione è l'atto che conclude l'istruttoria da parte della Commissione e deve essere formulata entro il termine stabilito dal Presidente all'atto dell'assegnazione della pratica o con successive comunicazioni, fatte salve le eventuali sospensioni/interruzioni/proroghe dei termini del procedimento.

Art. 9

Riunioni della commissione tecnica provinciale per le materie ambientali

1. Il calendario delle riunioni plenarie della Commissione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente. Il Segretario redige il verbale della riunione con l'elenco dei partecipanti.
2. Le sedute non sono pubbliche e hanno cadenza almeno mensile. Il Presidente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza ai fini della definizione di talune pratiche.
3. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso alla Segreteria della Commissione almeno tre giorni prima della seduta indetta, salvo che l'impedimento sia insorto nei tre giorni precedenti la data della riunione, nel qual caso la comunicazione va fatta con la massima tempestività.
4. La Commissione assume le proprie determinazioni nell'ambito dello svolgimento di periodiche riunioni plenarie.
5. Nelle riunioni plenarie:
 - a) il Referente interno di cui all'art. 2 riferisce sulla pratica oggetto di assegnazione alla Commissione;
 - b) il Referente della Commissione assegnatario della singola pratica relaziona sugli esiti dell'attività istruttoria svolta autonomamente o con l'ausilio dell'eventuale gruppo istruttore individuato a supporto dal Presidente all'atto della assegnazione, nonché sulle conclusioni della proposta di parere;
 - c) la Commissione approva i pareri di cui all'articolo 4 comma 1, lettere f), g) ed h);
 - d) si svolgono gli eventuali approfondimenti o integrazioni istruttorie che si rendessero necessari e si esaminano particolari problematiche emerse nel corso dell'attività istruttoria, escludendo l'esame documentale ed istruttorio condotto dai Componenti della Commissione con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 8 prima ed al di fuori delle sedute plenarie.

Art. 10

Regolamentazione delle sedute

1. Le sedute dell'assemblea plenaria sono convocate dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata per il tramite dell'ufficio di segreteria.
2. Il Referente interno riferisce alla Commissione su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta. Il Referente interno assicura altresì il supporto organizzativo alle attività della Commissione con riferimento ad ogni singola pratica di competenza.
3. Al momento dell'assegnazione delle singole pratiche i componenti della Commissione dovranno dichiarare la sussistenza di eventuali e motivate cause di incompatibilità e indisponibilità alla trattazione di ciascuna di esse.
4. L'esame istruttorio delle pratiche viene svolto conformemente all'ordine di acquisizione al protocollo generale, salvo deroghe motivate da ragioni di urgenza e di pubblico interesse, debitamente rappresentate su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno. La Commissione può chiedere integrazioni e chiarimenti relativi alla documentazione prodotta, nel rispetto delle fasi procedurali scandite dalle norme di settore; in tal caso, l'esame del progetto proseguirà nella prima seduta utile successiva alla presentazione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.
5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. Qualora la Commissione non sia validamente costituita, si procede ad una nuova convocazione. Le sedute si svolgono in modalità riservata e non sono aperte al pubblico.
6. Su richiesta della Commissione o dell'istante, è prevista l'audizione dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate o dei soggetti proponenti che hanno facoltà di essere coadiuvati da tecnici di propria fiducia. Degli esiti dell'audizione deve essere redatto apposito verbale. In ogni caso durante la discussione è ammessa unicamente la presenza dei componenti della Commissione, del Presidente, dei Dirigenti di altri settori provinciali eventualmente interessati dalla proposta progettuale, del segretario verbalizzante e del Referente interno.
7. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Il voto discorde deve essere motivato. Non è consentito il voto di astensione. Nel caso un componente della Commissione non intenda partecipare alla votazione è tenuto a dichiararne anticipatamente i motivi prima delle operazioni di voto e quindi ad abbandonare la seduta. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, il parere si intende approvato così come proposto dal Referente della Commissione assegnatario.
8. Ciascun parere, firmato dai componenti redattori, nonché il relativo elenco dei presenti con indicazione del voto espresso, sono parte integrante del verbale di seduta di cui all'art.7, co. 2.
9. La durata per la valutazione definitiva della pratica è fissata in massimo 90 giorni, salvo che la normativa o il relativo procedimento autorizzativo non prevedano o dispongano diversamente.

Art. 11

Supplenze

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono temporaneamente svolte da un suo delegato funzionario del Settore Ambiente
2. In caso di impedimento temporaneo del Referente, questi può delegare le sue funzioni ad un componente del gruppo istruttore nominato dal Presidente ai sensi dell'art. 5, comma 3, previo assenso del Presidente della Commissione

Art. 12

Partecipazione alle sedute di conferenze di servizi

1. Qualora richiesto e ritenuto necessario dal Presidente, il Referente della Commissione assegnatario della pratica o altro componente può assistere ai lavori della seduta di Conferenza di Servizi.
2. Ai fini della maturazione del compenso, la partecipazione alla seduta della Conferenza di Servizi equivale alla partecipazione ad una seduta plenaria della Commissione.

Art. 13

Dimissioni e sostituzione dei componenti

1. Le dimissioni di un componente nominato sono presentate con p.e.c. al Presidente della Provincia ed al Presidente della Commissione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed hanno effetto immediato senza necessità della loro accettazione.
3. Ai fini della sostituzione del dimissionario, il Presidente della Provincia procede alla nomina del nuovo componente della Commissione, previa valutazione delle candidature già pervenute ovvero, in caso di mancanza di profili ritenuti idonei, previa attivazione della procedura selettiva di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.

Art. 14

Decadenza dall'incarico

1. I componenti della Commissione di cui al presente Regolamento restano in carica 1 anno dalla data in cui si insediano fermo restando che, alla scadenza, al fine di garantire la continuità delle funzioni, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.
2. Il componente della Commissione che risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto con provvedimento del Presidente della Provincia.
3. I componenti della Commissione decadono dall'incarico nel caso in cui, nell'esercizio delle loro funzioni emerga un conflitto, reale o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività richieste nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, la decadenza è disposta con atto del Presidente della Provincia, previa segnalazione del Presidente della Commissione. La Commissione può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.

Art. 15

Revoca dell'incarico

1. Su specifica segnalazione formale del Presidente della Commissione, il Presidente della Provincia può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico di un componente nei seguenti casi:
 - a) a seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati e delle tempistiche assegnate che comportino ingiustificati superamenti dei termini di conclusione del procedimento;
 - b) in caso di perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini della nomina ovvero nel caso previsto dall'articolo 17 comma 2 del presente Regolamento;
 - c) in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente regolamento e in particolare dall'art. 16, accertati dal Presidente della Commissione.
2. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento, che viene notificato all'interessato tramite pec e inviato per conoscenza al Presidente della Commissione. La Commissione può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.

Art. 16

Doveri comportamentali e norme deontologiche

1. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti della Provincia. A tal fine, il codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato con D.P.P. n. 82/2022 e/o s.m.i. è consegnato ai componenti all'atto della loro nomina. Essi sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto degli incarichi affidati.
2. I componenti della Commissione non possono chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti.
3. I componenti si impegnano a comunicare al Presidente della Commissione e al Presidente della Provincia, mediante p.e.c. corredata da copia della relativa documentazione, l'emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi e/o penali, ivi inclusa l'eventuale ricezione di

avvisi di garanzia anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell'incarico affidato, entro cinque giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza. Negli stessi termini è tenuto a dare comunicazione di ogni possibile conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, diretto o relativo a parenti e affini entro il terzo grado nonché a soci o associati in studi professionali.

4. I componenti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale.

Art. 17

Inconferibilità, incompatibilità e conflitto d'interessi

1. Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico di componente della Commissione coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio per uno dei reati indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, o per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.
2. L'incarico di componente della Commissione è incompatibile con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei pareri espressi dalla Commissione ovvero con Enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo. Per tutti i membri trova in ogni caso applicazione il combinato disposto di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. I componenti decadono dall'incarico nel caso in cui l'esercizio delle loro funzioni si ponga in conflitto, in essere o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tali da compromettere l'imparzialità e l'obiettività richiesta ai componenti della Commissione. In particolare, costituisce ipotesi di conflitto di interesse rilevante intrattenere, in costanza di incarico, rapporti di collaborazione o consulenza svolti anche a titolo gratuito, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei pareri espressi dalla Commissione ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, controllo o vigilanza. Nei casi previsti dal presente comma, la decadenza è disposta previa sospensione immediata con provvedimento del Presidente della Provincia.
4. All'atto della nomina, il componente della Commissione si impegna a non assumere, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque denominate, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei pareri espressi dalla Commissione ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, controllo o vigilanza.
5. Qualora i componenti della Commissione abbiano intrattenuto nei tre anni precedenti all'accettazione dell'incarico o intrattengano rapporti di consulenza e collaborazione con i Proponenti i progetti in materie diverse da quelle oggetto delle attività della Commissione, così come nel caso di professionisti che operino in associazione con altri, laddove i professionisti associati o soci dei componenti intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti di consulenza e/o collaborazione con i Proponenti di progetti in materie diverse da quelle oggetto delle attività della Commissione, i componenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente, astenendosi contestualmente da qualsiasi attività istruttoria e dal voto con riferimento al relativo parere.
6. I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare, all'atto della nomina, ovvero nel corso dell'espletamento dell'incarico, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi.
7. Trova in ogni caso applicazione il combinato disposto di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 18

Compenso per i componenti

1. L'incarico di componente esterno della Commissione prevede la corresponsione di un'indennità di presenza, onnicomprensiva pari a 100,00 euro per ogni seduta. Ai fini del riconoscimento del gettone di presenza dovrà essere approvato, nella seduta, almeno un parere scritto di cui all'art. 4;
2. Non sono riconosciute le spese di viaggio.
3. Ai componenti che partecipano alle sedute di Conferenze di Servizi spetta il gettone di presenza di cui al comma 1.

Art. 19
abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento provinciale.

Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento può subire modifiche e/o integrazioni in conseguenza della emanazione di disposizioni circa modalità e criteri di attuazione delle diverse procedure di cui al d.lgs. n. 152/2006.
2. Il Comitato tecnico provinciale per le materie ambientali, di cui alla D.P.P. n. 54 del 22/07/2020 cesserà le sue attività contestualmente alla nomina dei nuovi componenti della Commissione Tecnica Provinciale per le materie ambientali.
3. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio della Provincia.